

Riferimenti generali

**articolo 8 bis - lett. d) DPR 633/72
articolo 15 n. 4 Sesta Direttiva CEE**

articoli 252 e 267 del T.U. 43 del 1973

**Risoluzioni: 391337 del 23/08/1983
191/E del 17/06/2002**

**Sentenze Corte di Giustizia CEE:
causa C-185/89
causa C-181/04**

dotazioni di bordo – art. 267 T.U. 43/773

La definizione di “dotazione di bordo” si desume dall’art. 267 del T.U. delle leggi doganali n. 43 del 1973 che considera tali:

- i macchinari
- gli attrezzi
- gli strumenti
- i mezzi di salvataggio
- le parti di ricambio
- gli arredi ed ogni altro oggetto destinati al servizio o ornamento del mezzo di trasporto

provviste di bordo – art. 252 TU 43/73

Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e degli aeromobili i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:

- il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio ed i passeggeri;
- l'alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell'aeromobile ed il funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo;
- la manutenzione e la riparazione della nave o dell'aeromobile nonché delle relative dotazioni di bordo
- la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

Art. 8 Bis Dpr 633/72 – lettera d)

I concetti di “dotazione di bordo” e “provviste di bordo” sono racchiusi nella lettera d) dell’art. 8 bis di Dpr 633/72, che assimila alle esportazioni di cui all’art. 8:

- le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo.

ART. 8 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633

8 - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE E OPERAZIONI ASSIMILATE

Testo in vigore dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1974

- Co. 1 ...(omissis)...
- Co. 2 ...(omissis)...
- Co. 3 ...(omissis)...
- Co. 4: Sono assimilate alle cessioni all'esportazione le cessioni di navi, le cessioni di aeromobili ad imprese di navigazione aerea o ad amministrazioni statali e le cessioni ad imprese di navigazione marittima o aerea o ad amministrazioni statali di beni destinati a dotazione o provvista di bordo delle navi o degli aeromobili.**
- Co. 5 ... (omissis)...

Articolo 8 Bis - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE
Testo in vigore dal 1 gennaio 1975 al 31 gennaio 1979

Co. 1) Sono assimilate alle cessioni all'esportazione di cui al primo comma dell'art. 8:

- a) ... (omissis)
- b) ... (omissis)
- c) le cessioni ad imprese di navigazione marittima o aerea, ad esercenti la pesca o ad organi statali di apparati motori e loro componenti e di beni destinati a dotazione o provvista di bordo delle navi o degli aeromobili.**

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972, n. 633

Articolo 8 Bis - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

Testo in vigore dal 14 marzo 1997

Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell' articolo 8 :

- a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare,**
- b) ... (omissis) ...
- c) ... (omissis) ...
- d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;**
- e) ... (omissis) ...

A loro chi ?

... lo rinveniamo nella lettera a) dell'art. 8 bis

- “..... le navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”

REGIME I.V.A. DELLE DOTAZIONI DI BORDO art. 8 bis Dpr 633/72 lett. d)

La destinazione della “non imponibilità” è chiara e definita:

- Il termine “**destinati**” contenuto nell’art. 8 bis deve intendersi nel senso di uso diretto ed immediato del bene da parte del beneficiario stesso per l’esercizio della propria attività (Risoluzione 465189 del 18.03.1992. Sono non imponibili le cessioni di provviste di bordo qualora esse siano effettuati nei confronti di imprese di navigazione, marittima o aerea, per la navigazione ad uso commerciale, e di esercenti la pesca.

La norma pertanto non ammette altra diversa destinazione (soggetti) cui far valere il titolo non imponibile

**art. 15 n. 4 della VI^a Direttiva Comunitaria
n. 77/388/CEE del 17/05/1977**

"... gli stati membri esentano, alle condizioni da essi fissati per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse, le cessioni di beni destinate al rifornimento e vettovagliamento delle navi ..."

art. 265 codice della navigazione

L'armatore è colui che assume l'esercizio di una nave, facendo preventivamente la dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. In mancanza di detta dichiarazione, ai sensi dell'art. 272 del citato codice di navigazione "armatore si presume il proprietario fino a prova contraria"

- **Risoluzione n. 391337 del 23/03/1983**
- **Risoluzione n. 191/E del 17/06/2002**

" ... il beneficio fiscale disposto dall'art. 8 bis può essere applicato solo a cessione dirette a favore degli armatori o a soggetti proprietari delle navi o degli aeromobili, e cioè, al soggetto che destina direttamente i beni in questione a dotazione della nave ..."

Corte di Giustizia CEE – causa C-185/89

"... come nel caso di operazioni all'esportazione, l'esenzione di cui all'art. 15 n. 1 si applica esclusivamente alle cessioni finali di merci esportate dal venditore o per suo conto, così l'esenzione di cui all'art. 15 n. 4 si può applicare unicamente alle cessioni di merci all'armatore che utilizzerà queste ultime per il rifornimento e non può essere, pertanto, estesa alle cessioni di tali merci effettuate in uno stadio commerciale anteriore ..."

Corte di Giustizia CEE – Cause C-181/04; C-182/04; C/183/04

ciò richiederebbe che

... *che gli Stati organizzassero meccanismi di controllo e di sorveglianza per assicurare che i beni ceduti in esenzione fiscale raggiungano la loro ultima destinazione. Questi meccanismi si tradurrebbero, per gli Stati e per gli operatori interessati, in costrizioni inconciliabili con la "corretta e semplice applicazione delle esenzioni" di cui alla prima frase dell'art. 15 della sesta direttiva...*

... conclusioni:

Il beneficio fiscale disposto dall'art. 8 bis può essere applicato solo a cessioni dirette a favore di armatori o a soggetti proprietari delle navi e degli aeromobili, e cioè, al soggetto che destina direttamente i beni in questione a provvista della nave !